



Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ritmica Albachiarà

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Art. 1 – Adozione e pubblicità del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

1. Il presente Codice di condotta è adottato ai sensi dell'art 16, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, della delibera GN CONI n. 255 del 25 luglio 2023, dei Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e decimazione emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding nonché dell'art. 19 del Regolamento Safeguarding della Federazione. Esso è ispirato ai medesimi principi e finalità di cui alla normativa di riferimento.
2. Al presente Codice di condotta si applicano le medesime forme di comunicazione e pubblicità previste per il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottata dalla A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiarà.

Art. 2 – Obblighi del Consiglio Direttivo e del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni adotta standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) a contribuire all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) a contribuire alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

- d) a contribuire alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) a contribuire alla valorizzazione delle diversità;
 - f) a contribuire alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) a contribuire alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - h) a favorire la promozione da parte dei dirigenti e tecnici del benessere dell'atleta e dell'effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
2. In aggiunta agli standard di condotta e alle buone pratiche di cui al comma precedente, il Piano e i protocolli di cui all'art. 4, comma 1 del Modello di cui all'art. 1, comma 2, prevedono disposizioni e buone pratiche finalizzate al rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente Codice.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio direttivo adotta iniziative finalizzate a:
- a) promuovere il benessere dell'atleta, in particolare se minore, lo sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) promuovere la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
4. Ulteriori iniziative per le medesime finalità di cui al comma precedente sono adottate, con cadenza almeno annuale, dal Responsabile di cui al primo comma della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara. È facoltà di qualsiasi tesserato proporre al Consiglio direttivo o al Responsabile di cui al primo comma della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara, iniziative per le medesime finalità di cui al comma precedente, nonché alla promozione di ogni principio di cui al presente Codice.
5. Fermi i provvedimenti degli organi della giustizia federale (e ordinaria), in caso di violazione di una delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, di cui all'art. 3 del Modello di cui all'art. 1, comma 2, laddove la condotta non integri la violazione dei protocolli previsti dal Modello stesso, il *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni*, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, commina sanzioni monitorie e inibitorie a chi pone in essere condotte contrarie agli obblighi previsti dal presente Codice di condotta. Segnatamente, sono previste:
- a) sanzioni monitorie (ammonizione e ammenda, applicate anche congiuntamente nei casi più significativi ovvero di recidiva)

- i. per coloro che non si comportano secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e che non tengono una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati (es. linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo);
- ii. per i tesserati che non orientano il loro comportamento agli scopi prefissati dall'art. 3, comma 1, lett. c), d), e), f) del presente Codice di condotta ovvero non si attivino per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), h), i), j) del presente Codice di condotta;
- iii. per i dirigenti sportivi o tecnici che non orientano il loro comportamento agli scopi prefissati dall'art. 4, comma 1, lett. a), c), e), g), h), k), n), o), del presente Codice di condotta. Il ruolo rivestito dall'autore della condotta ha carattere aggravante ai fini della dosimetria sanzionatoria;
- iv. per gli atleti che non orientano il loro comportamento agli scopi prefissati dall'art. 5, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), k) del presente Codice di condotta.

b) Sanzioni inibitorie

- i. sospensione dall'attività
 - 1. in tutti i casi di recidiva reiterata, vale a dire per condotte dello stesso tipo di quelle per le quali l'autore è stato sanzionato più di due volte con sanzioni monitorie (fino a 3 mesi);
 - 2. per i dirigenti sportivi e tecnici che abusano della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori (da 3 mesi a 12 mesi);
 - 3. per i dirigenti sportivi e tecnici che non evitano il contatto fisico non necessario con i tesserati minori di età ovvero creano situazioni di intimità con gli stessi (da 3 mesi a 24 mesi);
 - 4. per i dirigenti sportivi e tecnici che non si astengono da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore ovvero non interrompono tale contatto qualora riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro gli abusi (da 6 mesi a 24 mesi);
 - 5. per i dirigenti sportivi e tecnici che senza autorizzazione utilizzino, riproducano o diffondano immagini o video dei tesserati minori per finalità diverse da quelle educative e formative (da 3 mesi a 18 mesi).
- ii. squalifica dalle competizioni agonistiche
 - 1. per gli atleti che intrattengono contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte (da 3 mesi a 12 mesi);
 - 2. diffondono materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto (da 3 a 12 mesi).
- iii. radiazione/espulsione dalla A.S.D.
 - 1. per coloro i quali reiterano condotte della stessa tipologia di quelle per le quali sono stati sanzionati una o più volte con la sospensione o la

- squalifica;
2. per coloro i quali integrino condotte della specie di quelle già sanzionate sub lett. *b.i)* e *b.ii)* che tuttavia rivelano in concreto un carattere di particolare offensività.
6. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla A.S.D..
 7. Il Consiglio direttivo seleziona gli operatori sportivi con modalità tali da garantire la loro idoneità a operare nell'ambito delle attività giovanili a diretto contatto con i minori, mediante apposite procedure di selezione. In particolare, gli operatori selezionati non devono aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, né sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il Consiglio direttivo verifica annualmente la sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente.
 8. Il Consiglio direttivo propone annualmente corsi di formazione per i soggetti che lavorano con i minori, e informano dei protocolli adottati coloro che esercitano responsabilità genitoriale e tutti i dirigenti.
 9. La carica di Presidente o componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di tecnico e con quella di responsabile del settore.
 10. È garantita la riservatezza delle segnalazioni e delle informazioni comunque ricevute o reperite in relazione alle stesse. Si applica l'art. 7 del Modello di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3 – Doveri e obblighi dei tesserati

1. Tutti i tesserati hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

- o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiera situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 4 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, i dirigenti sportivi e i tecnici hanno altresì l'obbligo di:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all'art. 2, comma 1 della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiera;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale

- programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 - p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
 - q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 2, comma 1, della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Gli atleti della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara hanno altresì i seguenti diritti, doveri, e obblighi:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
 - i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all'art. 2, comma 1 della A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiera;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della A.S.D Ginnastica Ritmica Albachiera situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Trovati', with a long horizontal stroke extending to the right.